

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 623-B

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

(VASSALLI)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(FANFANI)

(V. Stampato n. 623)

*approvato dalla 2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) del Senato della Repubblica  
nella seduta del 9 febbraio 1988 (V. Stampato Camera n. 2363)*

*modificato dalla II Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati  
nella seduta del 21 settembre 1988*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 23 settembre 1988*

**Procedure per il cambiamento di cognome per ragioni  
di tutela della sicurezza personale**

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

## Art. 1.

1. All'articolo 155 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è aggiunto il seguente comma:

«Su istanza del richiedente, ove sussistano gravi e accertate ragioni di tutela della sicurezza personale, il Ministro, acquisito il parere del procuratore generale competente, può autorizzare l'omissione della pubblicazione della domanda, alla quale non è ammessa opposizione».

## Art. 2.

1. All'articolo 184 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è aggiunto il seguente comma:

«Quando sull'atto è stato annotato il decreto con il quale il Presidente della Repubblica ha consentito il cambiamento del cognome per ragioni di tutela della sicurezza personale, gli estratti per riassunto, chiesti da chi non sia l'intestatario dell'atto, possono essere rilasciati dall'ufficiale dello stato civile previa autorizzazione del procuratore della Repubblica. Nel decreto che consente il cambiamento del cognome deve essere menzionata la necessità dell'autorizzazione ed essa va annotata nel registro dello stato civile».

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

## Art. 1.

*Identico.*

## Art. 2.

*Identico.*

## Art. 3.

1. All'articolo 185 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è aggiunto il seguente comma:

«Quando sull'atto è stato annotato il decreto con il quale il Presidente della Repubblica ha consentito il cambiamento del cognome per ragioni di tutela della sicurezza personale, l'estratto per copia integrale può essere rilasciato a tutela dei diritti civili dei terzi previa autorizzazione del tribunale competente che decide in camera di consiglio».

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 3.

1. Dopo l'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è inserito il seguente:

«Art. 9-bis. - Quando è omessa la pubblicazione della domanda di cambiamento di cognome ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 155 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, la trascrizione del decreto che autorizza il cambiamento del cognome è comunicata, a cura dell'ufficiale dello stato civile e con l'obbligo della riservatezza, al prefetto che deve utilizzarla esclusivamente ai fini previsti dagli articoli 7, 8 e 9».

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 4.

*Identico.*

Art. 5.

1. Gli effetti del decreto che ha consentito il cambiamento del cognome per ragioni di tutela della sicurezza personale non si estendono ai procedimenti penali iniziati o da iniziare nei confronti di chi ha ottenuto il cambiamento del cognome, ma d'ufficio o su richiesta di parte, ove sia necessario ai fini delle indagini, può essere sempre accertato se il soggetto ha ottenuto il cambiamento del cognome.

2. L'autorità giudiziaria che autorizza il rilascio dell'estratto per copia integrale o per riassunto degli atti dello stato civile o che dispone l'acquisizione agli atti del processo di tali estratti deve adottare tutte le opportune misure affinché la pubblicità degli atti non comprometta la sicurezza personale dell'interessato.